



CODICE DEL CONSUMO

Art. 67-sexiesdecies cod. cons.

Comunicazioni non richieste

L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

- a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
- b) telefax. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. 3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico

Versione in vigore dal 24 marzo 2026 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 giugno 2026 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	III — Il rapporto di consumo
Titolo	III — Modalità contrattuali
Capo	I — Dei diritti dei consumatori nei contratti
Sezione	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-del-consumo/art-67-sexiesdecies-comunicazioni-non-richieste/versione/50>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it